

**Sentenza:** n. 263 del 3 novembre 2015

**Materia:** coordinamento finanza pubblica

**Parametri invocati:** violazione di disposizioni dei singoli statuti regionali e di norme di attuazione di questi nonché degli artt. 3, 81, sesto comma, 97, primo comma, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118, 119, primo e sesto comma, della Costituzione e del principio di leale collaborazione desunto dagli artt. 5 e 120 Cost;

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale;

**Ricorrenti:** Regioni autonome Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Province autonome di Bolzano e di Trento, Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e Regione siciliana;

**Oggetto:** art. 1, commi 427 e 429, l.147/2013 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014);

**Esito:**

1) estinzione, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, dei giudizi promossi dalle Regioni autonome Trentino-Alto Adige/Südtirol, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;

2) cessazione della materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 429, della l.147/2013 promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;

3) inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 427 e 429, della l. 147/2013 promosse in riferimento agli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119, primo e sesto comma, della Costituzione, all'art. 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana) e all'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), dalla Regione siciliana;

4) infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 427 e 429, della l. 147/2013, promosse, in riferimento all'art. 43 del r.d.lgs. n. 455 del 1946, dalla Regione siciliana.

**Estensore nota:** Claudia Prina Racchetto

**Sintesi**

La Corte costituzionale ha disposto la riunione dei ricorsi proposti dalle regioni ad autonomia speciale sopra citate in quanto riguardavano le medesime disposizioni e ponevano problemi analoghi.

Nelle more del giudizio, le Regioni autonome Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Trentino-Alto Adige/Südtirol, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno raggiunto con lo Stato accordi in materia di finanza pubblica.

Ne è seguita pertanto, da parte di queste ricorrenti, la rinuncia ai ricorsi e la sua accettazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.

Nonostante abbia raggiunto un analogo accordo, la Regione siciliana non ha rinunciato ai ricorsi. E' rimasto pertanto da decidere il suo ricorso, come stabilito in analoga fattispecie (sentenza n. 19 del 2015).

L'art. 1, comma 429, impugnato, prescrive e quantifica un contributo alla finanza pubblica a carico delle Regioni, per gli anni 2015, 2016 e 2017, e degli enti locali, per gli anni 2016 e 2017.

Il contributo dovuto dalle Regioni è costituito dal risparmio conseguente alle misure di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi e di ottimizzazione dell'uso degli immobili, previste dall'art. 1, comma 427, impugnato.

La ricorrente reputa che entrambe le disposizioni censurate violino l'art. 43 dello statuto di autonomia perché prevedono misure di finanza pubblica senza l'intesa con la Regione.

La Regione siciliana ritiene inoltre violati l'art. 36 dello statuto regionale speciale e l'art. 2, comma 1, del d.P.R. n. 1074 del 1965, in quanto le disposizioni impugnate avrebbero operato una «dissimulata riserva» di entrate tributarie a favore dello Stato in difetto dei presupposti a tal fine previsti.

La ricorrente sostiene, infine, che le norme censurate avrebbero leso gli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119, primo e sesto comma, Cost., perché rendono «estremamente difficile» per la Regione il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio e della sostenibilità del debito pubblico. Lo Stato avrebbe perseguito tali obiettivi a favore del proprio bilancio e «a scapito» di quello regionale. Nella parte in cui è stata prospettata la violazione degli artt. 36 dello statuto e 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, la questione è stata ritenuta inammissibile dalla Corte per incertezza e oscurità della censura (ex plurimis, sentenze n. 247 e n. 246 del 2009).

La Regione siciliana sostiene che l'art. 1, commi 427 e 429, della legge n. 147 del 2013 comporta una «dissimulata riserva senza osservare la sussistenza dei requisiti di legittimità in particolare del requisito della novità dell'entrata» tributaria ma, a giudizio della Corte, non enuncia in maniera adeguata, chiara e intelligibile le ragioni che dovrebbero sostenere tale conclusione. Nessun argomento, tra quelli sviluppati nel ricorso, consente di comprendere come la norma impugnata, che è univocamente diretta a ridurre il livello della spesa regionale, possa avere una qualche attinenza con il diverso istituto (sentenza n. 77 del 2015) della riserva allo Stato del gettito di tributi spettanti, in linea di principio, alla Regione, in quanto riscossi sul suo territorio.

Per le stesse ragioni la Corte ha ritenuto inammissibile anche la censura relativa alla violazione del principio costituzionale dell'equilibrio di bilancio, desunto dagli artt. 81, sesto comma, 97, primo comma, e 119, primo e sesto comma, Cost.

Questo motivo di ricorso è stato ritenuto ancora più oscuro del precedente in quanto sembra presupporre, senza alcun sostegno argomentativo, che i contributi stabiliti dal comma 429 comportino un trasferimento di risorse dalla Regione allo Stato, anziché – come emerge dal loro inquadramento nell'ambito dell'art. 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013) – una riduzione della spesa regionale, che non compromette, ma agevola, l'equilibrio di bilancio, il cui raggiungimento costituisce l'obiettivo della norma impugnata.

Ad analoga conclusione si deve pervenire riguardo al contributo imposto agli enti locali, come è reso chiaro dal rinvio disposto dall'art. 1, comma 429, impugnato, all'art. 31, commi 2 e 6, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012).

L'ulteriore questione relativa alla violazione dell'art. 43 dello statuto di autonomia non è stata ritenuta fondata.

La Corte ha di recente ribadito, proprio con riferimento alla Regione siciliana (sentenze n. 82, n. 77 e n. 46 del 2015), che, di regola, i principi di coordinamento della finanza pubblica recati dalla legislazione statale si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale (sentenza n. 36 del 2004; in seguito, sentenze n. 54 del 2014, n. 229 del 2011, n. 169 e n. 82 del 2007, n. 417 del 2005 e n. 353 del 2004). Infatti, anche se è vero che rispetto a questi ultimi merita di essere privilegiata la via

dell'accordo, con la quale si esprime un principio generale, desumibile anche dall'art. 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione» (sentenze n. 193 e n. 118 del 2012), è anche vero che quel principio, in casi particolari, può essere derogato dal legislatore statale (sentenze n. 46 del 2015, n. 23 del 2014 e n. 193 del 2012).

Contrariamente a quanto ha sostenuto la ricorrente, per la Corte si tratta di un principio che non è stato recepito dallo statuto di autonomia o dalle norme di attuazione di esso. È per questa ragione che l'art. 27, comma 1, della l.42/2009 prevede che le autonomie speciali concorrano al patto di stabilità interno «secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti», nel presupposto che tali fonti non abbiano ancora provveduto a disciplinare la materia e non abbiano, allo stato, recepito il principio pattizio nelle forme necessarie a renderlo opponibile al legislatore ordinario. Perciò, benché non valga ad alterare il riparto costituzionale delle competenze (sentenze n. 89 del 2014 e n. 39 del 2013), l'emergenza finanziaria, ove la legge ordinaria non incontri un limite in una fonte superiore, può alimentare interventi settoriali che, per quanto non oggetto di accordo (sentenza n. 23 del 2014), pongano, caso per caso, obblighi finanziari a carico delle autonomie speciali.

Tuttavia la Corte ha ribadito che il citato art. 27 stabilisce una riserva di competenza a favore delle norme di attuazione degli statuti speciali per la modifica della disciplina finanziaria degli enti ad autonomia differenziata (sentenza n. 71 del 2012), così da configurarsi quale presidio procedurale della specialità finanziaria di tali enti (sentenza n. 241 del 2012).

Perciò la deroga a quanto previsto dall'art. 27 della l.42/ 2009 non potrebbe validamente trasformarsi da transitoria eccezione a stabile allontanamento dalle procedure previste da quest'ultimo articolo.

Alla luce di tali principi, applicabili anche alla fattispecie in esame, la Corte ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 427 e 429, della legge n. 147 del 2013, promossa dalla Regione siciliana in riferimento all'art. 43 del r.d.lgs. n. 455 del 1946.